



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE TUTELA AMBIENTALE

**Proposta n. 317 del 21-10-2008
Determinazione n. 2031 del 21-10-2008**

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 - Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per l'attività di “verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88 in attuazione della legge 15 dicembre 2004 n. 308, così come modificato dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243 e dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31) reca, nella parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”,
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” alla parte V, nel disciplinare le autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera, prevede che l’autorità competente proceda obbligatoriamente, entro due anni dall’entrata in vigore dello stesso, all’adozione di apposite autorizzazioni di carattere generale (art. 272 comma 2) per gli impianti relativi alle attività individuate alla parte II dell’allegato IV (attività già classificate a ridotto inquinamento atmosferico ai sensi del D.P.R. del 25.07.1991), ferma la possibilità di procedere in merito anche per impianti diversi rispetto a quelli sopra richiamati, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, e la periodicità dei controlli;
- la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 recante “Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico” all’art. 3, ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 24/06, sono di competenza delle Province, fra l’altro, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altre località degli impianti ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272, e 275 del D.Lgs. 152/2006 (lettera c) e le funzioni relative all’attività di controllo sulle emissioni in atmosfera dei predetti impianti (lettera d);
- l’articolo 19 della legge regionale 27 novembre 2006 n. 24 specifica, tra l’altro, che il Servizio tutela dell’aria dall’inquinamento attende agli adempimenti provinciali, in attuazione della legislazione in materia;
- l’attività di “verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno” è parte quinta del D.Lgs. 152/06, per i quali l’autorità competente – e quindi la Provincia – deve adottare autorizzazioni di carattere generale;
- il comma 3 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/06 prevede, fra l’altro, che l’autorizzazione generale stabilisca i

requisiti generali della domanda di adesione e possa prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni siano deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie autorizzate;

- il comma 3 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/06 prevede il rinnovo ogni 15 anni delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dello stesso articolo. In tutti i casi di rinnovo l’esercizio dell’impianto o dell’attività può continuare se il gestore, entro 60 (sessanta) giorni dall’adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento, sempre che l’autorità competente non neghi l’adesione;
- a differenza di quanto avvenuto per gli impianti definiti “esistenti” dal D.P.R. 203/88, ora considerati “anteriori al 1988” dal D.Lgs. 152/06, non sono stati fissati i valori limite alle emissioni per gli impianti nuovi e quelli “anteriori al 2006” per cui, in attesa dell’apposito decreto di cui al comma 2 dell’art. 271 del D.Lgs. 152/06, risulta necessario adottare dei criteri per soppiare a tale carenza;
- è opportuno fare riferimento, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti e le modifiche sostanziali, ai valori limite di emissione dell’allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e alle migliori tecniche disponibili per le emissioni convogliate, alle disposizioni dell’allegato V alla parte V del D. Lgs. 152/06 e alle migliori tecniche disponibili per il contenimento delle emissioni diffuse;

RITENUTO opportuno adottare una nuova autorizzazione a carattere generale conforme alla nuova normativa di cui alla parte V del D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATO CHE:

- le imprese che intendono avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale devono presentare alla Provincia una comunicazione redatta secondo il modulo “*Attività in deroga - Domanda di adesione*”, pubblicato sul sito Internet dell’Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>);
- le condizioni tecniche, il rispetto delle quali è presupposto indispensabile per l’adesione, da parte delle aziende, alle autorizzazioni di carattere generale in materia di emissioni in atmosfera (D.Lgs. 152/2006, art. 272, comma 2), risultano indicate al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;
- è opportuno che la richiesta di adesione debba essere contestualmente inviata al Comune sede dell’impianto, all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 ed al Dipartimento provinciale di Pordenone dell’ARPA FVG competenti per territorio;
- alla stesura del presente provvedimento ha collaborato anche il Dipartimento provinciale dell’ARPA FVG fornendo il proprio supporto tecnico;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato

DETERMINA

di rilasciare, ai sensi dell’art. 272 del D.Lgs. 152/06, l’autorizzazione generale alle emissioni secondo i 12 articoli seguenti:

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La presente “autorizzazione di carattere generale” è rilasciata ai sensi dell’art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06. Possono presentare domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale i gestori di attività di “verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno” di cui al seguente articolo.

2. Sono autorizzati in via generale alle emissioni in atmosfera gli impianti e le attività di “verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno” che svolgono le seguenti fasi:
 - preparazione del supporto e trattamenti intermedi (carteggiatura)
 - preparazione dei prodotti per rivestimento e/o verniciatura
 - applicazione dei prodotti per rivestimento e/o verniciatura liquidi con le seguenti modalità:
 - a spruzzo di vario tipo
 - a rullo manuale, pennello ed assimilabili
 - a spalmatura
 - a velatura
 - ad immersione/impregnazione
 - a flow coating (a pioggia)
 - applicazione dei prodotti per rivestimento e/o verniciatura a polvere con la modalità elettrostatica
 - appassimento ed essiccazione
 - pulizia delle attrezzature.
3. Le imprese che eserciscono attività o che intendono installare, modificare o trasferire impianti di cui al precedente punto, con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da quelle previste nella presente determinazione, devono presentare alla Provincia apposita domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dal D.Lgs. 152/06.

Art. 2 – MODALITA’ E TEMPI DI ADESIONE ALL’AUTORIZZAZIONE

1. I gestori degli impianti o delle attività di cui all'articolo 1 (punti 1 e 2) che intendono aderire alla presente autorizzazione generale prevista dall'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 (nuovo impianto, modifica sostanziale, trasferimento), presentano preventivamente istanza alla Provincia, utilizzando il modulo “*Attività in deroga - Domanda di adesione*” pubblicato sul sito Internet dell’Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>). Copia della domanda e della documentazione allegata deve essere trasmessa, a cura del gestore, al Comune di competenza, al Dipartimento provinciale di Pordenone dell’ARPA FVG e all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6.
2. I gestori di impianti o delle attività di cui all'articolo 1 (punti 1 e 2), già in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. n. 203/88 o del D.Lgs. 152/06, possono presentare domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale utilizzando il modulo “*Attività in deroga - Domanda di adesione*”, pubblicato sul sito Internet dell’Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>), allegando, se necessario, un progetto di adeguamento. Copia della domanda e della documentazione allegata deve essere trasmessa, a cura del gestore, al Comune di competenza, al Dipartimento provinciale di Pordenone dell’ARPA FVG e all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6.
3. L’adesione alla presente autorizzazione generale comporta per gli impianti di cui al precedente punto 2, la verifica d’ufficio per l’eventuale revoca o modifica degli atti autorizzativi vigenti.
L’adesione, purché presentata entro il termine, consente ai soggetti stessi (gestori) di continuare l’esercizio dell’impianto o delle attività nel rispetto del presente provvedimento, salvo l’eventuale necessità di adeguamento e sempre che l’Amministrazione Provinciale non neghi l’adesione. Per tali soggetti, il tempo di adeguamento alle prescrizioni ed ai requisiti previsti dal presente provvedimento e dal relativo allegato è di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell’Amministrazione Provinciale.

Art. 3 – CAUSE DI DINIEGO ALL’ADESIONE

La Provincia può negare l’adesione all’autorizzazione di carattere generale, nel caso in cui:

- a) la domanda di adesione non sia compilata in base al modulo “*Attività in deroga - Domanda di adesione*” pubblicato sul sito Internet dell’Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>) in ogni sua parte;

- b) non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale;
- c) vi sia opposizione motivata del Comune o qualche altro ente;
- d) in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che ricadono in una particolare tutela ambientale.

Art. 4 – OBBLIGHI

È fatto obbligo ai soggetti che aderiscono alla presente autorizzazione generale di osservare le seguenti prescrizioni:

- a) nel caso di installazione di un nuovo impianto, trasferimento o modifica sostanziale i gestori devono:
 - presentare preventivamente la richiesta alla Provincia di Pordenone e per conoscenza al Comune di competenza, al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6, utilizzando esclusivamente il modulo “*Attività in deroga - Domanda di adesione*” pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>). L'installazione dell'impianto e l'avvio possono essere effettuati solamente dopo quarantacinque (45) giorni dalla data di ricevimento da parte della Provincia della richiesta di adesione all'autorizzazione di carattere generale. Entro tale termine, la Provincia può negare al soggetto richiedente l'adesione all'autorizzazione di carattere generale;
 - mettere a regime l'impianto entro 6 mesi dalla data di inizio della messa in esercizio;
 - qualora le date di messa in esercizio e/o di messa a regime indicate dalla società nella domanda di adesione alla presente autorizzazione non venissero rispettate, comunicarlo tempestivamente alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG;
 - successivamente alla messa a regime e comunque entro il tempo massimo di 45 giorni dalla messa a regime, effettuare le misure analitiche delle emissioni almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e inviare copia dei certificati analitici alla Provincia di Pordenone e all'ARPA – Dipartimento di Pordenone;
- b) nel caso di impianti già autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. n. 203/88 o del D.Lgs. 152/06 si ritengono autorizzati ai sensi della presente autorizzazione generale se dopo quarantacinque (45) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di adesione, la Provincia non ha negato la stessa. I gestori di detti impianti devono, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale, effettuare le misure analitiche delle emissioni (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e inviarne copia dei certificati analitici alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG (possono essere utilizzate le analisi di autocontrollo eventualmente già effettuate nel corso dell'anno di presentazione della domanda purché l'impianto non abbia subito modifiche sostanziali a seguito di un eventuale adeguamento);
- c) le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
- d) la società deve dimostrare, qualora richiesto dagli organi di controllo, l'avvenuta manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di trattamento delle emissioni attraverso la compilazione di un registro delle manutenzioni (uno schema indicativo del registro può essere reperito all'appendice 2 – allegato VI – parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) oppure fornendo altra documentazione, tenuta a disposizione presso l'impianto, che attesti gli avvenuti interventi di manutenzione;
- e) la società, entro il 31 gennaio di ogni anno, deve compilare la tabella sulla “qualità e quantità materie prime utilizzate” prevista nell'allegato 2 – parte II con i dati relativi all'anno precedente e con le modalità ivi descritte, conservandola presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo;
- f) qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni duranti le fasi di avviamento e di arresto;
- g) gli allegati 1 e 2 con i loro contenuti sono da considerarsi parte integrante dei suddetti obblighi.

Art. 5 – ESCLUSIONI

Non è possibile avvalersi dell'autorizzazione generale, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/06 in procedura ordinaria:

1. in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
2. nel caso siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Art. 6 – COMUNICAZIONI A SEGUITO DI MODIFICHE

1. Deve essere comunicata, altresì, a questa Provincia ed al Comune di competenza:
 - a) ogni eventuale variazione relativa alla modifica dei dati del gestore o della ragione sociale della ditta interessata;
 - b) l'eventuale dismissione dell'impianto, la quale comporterà la decaduta dell'autorizzazione in essere per l'attività.
2. In caso di subentro nella gestione dell'impianto o delle attività da parte di soggetti terzi, il gestore subentrante dovrà presentare preventivamente al subentro una nuova domanda di adesione alla presente autorizzazione, utilizzando il modulo “A.G. Domanda di adesione per il subentro” pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>) da inviarsi per conoscenza anche al Comune ove ha sede l'impianto o l'attività. Il gestore subentrante potrà continuare, nel rispetto della presente autorizzazione di carattere generale, l'esercizio dell'impianto o delle attività purchè l'impianto o le attività rimangano invariati. Dalla data di presentazione della nuova adesione, l'autorizzazione generale si considera decaduta per il gestore cedente.

Art. 7 – PERIODO DI VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE E RINNOVO

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 comma 7 della parte quinta del D.Lgs. 152/06, ha una durata di quindici anni, ferma restando la possibilità da parte della Provincia di Pordenone di modificare, sospendere o revocare la presente autorizzazione nei casi previsti dalla normativa vigente e/o in ottemperanza a disposizioni normative di eventuale futura emanazione.
2. Ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06, nei casi di rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale, l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione della nuova autorizzazione da parte della Provincia di Pordenone, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento, sempre che l'autorità competente non neghi l'adesione.

Art. 8 – CONTROLLI

1. E' facoltà dell'Amministrazione Provinciale di richiedere in qualsiasi momento ai singoli gestori aderenti tutte le informazioni, la documentazione integrativa e gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.
2. E', altresì, facoltà dell'Amministrazione Provinciale verificare in qualunque momento il rispetto dei requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale. Conseguentemente è facoltà dell'Amministrazione stessa negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o revocarla qualora i requisiti vengano a modificarsi.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni della presente autorizzazione comporterà l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 278 e delle sanzioni di cui all' art. 279 della parte quinta del D.Lgs. 152/06.

Art. 9 – RINVIO NORMATIVO

1. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si richiamano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di emissioni in atmosfera.
2. I contenuti del presente provvedimento e dei relativi allegati potranno essere modificati a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito dell'adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
3. I gestori degli impianti aderenti alla presente autorizzazione generale possono svolgere l'attività stessa solo nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche, anche in relazione alle classi di insalubrità.

Art. 10 – ALLEGATI

Alla presente autorizzazione sono allegati, quali parti integranti della stessa:

- allegato 1: Requisiti tecnici e prescrizioni per l'adesione all'autorizzazione generale
- allegato 2: Parte I - Dati tecnici
Parte II - Qualità e quantità materie prime utilizzate.

Art. 11 – DIFFUSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

La presente autorizzazione di carattere generale viene pubblicata integralmente all'albo Pretorio della Provincia per almeno 90 giorni e sul sito Internet della Provincia di Pordenone (<http://www.provincia.pordenone.it/>). Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA, al Dipartimento di prevenzione dell'A.S.S. n. 6, alle Associazioni degli imprenditori operanti sul territorio provinciale ed alla Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura

Art. 12 – RICORSI

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di giorni 60 e giorni 120 dalla sua pubblicazione.

Pordenone, lì 21-10-2008

IL DIRIGENTE
dott. Sergio Cristante

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

ALLEGATO 1

REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI PER L'ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE GENERALE RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI "VERNICIATURA, LACCATURA, DORATURA DI MOBILI ED ALTRI OGGETTI IN LEGNO CON CONSUMO MASSIMO TEORICO DI SOLVENTE NON SUPERIORE A 15 TONNELLATE/ANNO"

1 – Generalità

1.1 - Fasi della lavorazione

Gli impianti che svolgono le attività di verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno sono autorizzati a svolgere le seguenti fasi lavorative:

1. preparazione del supporto e trattamenti intermedi (carteggiatura)
2. preparazione dei prodotti per rivestimento e/o verniciatura
3. applicazione dei prodotti per rivestimento e/o verniciatura liquidi con le seguenti modalità:
 - a spruzzo di vario tipo
 - a rullo manuale, pennello ed assimilabili
 - a spalmatura
 - a velatura
 - ad immersione/impregnazione
 - a flow coating (a pioggia)
4. applicazione dei prodotti per rivestimento e/o verniciatura a polvere con la seguente modalità:
 - elettrostatica
5. appassimento e essiccazione
6. pulizia delle attrezzature.

2 - Qualità e quantità delle materie prime utilizzate

L'adesione all'autorizzazione generale comporta il fatto che il quantitativo massimo di solvente nei prodotti utilizzati per le attività di cui al precedente paragrafo 1.1 sia complessivamente uguale o inferiore a 15 tonnellate/anno.

La società, entro il 31 gennaio di ogni anno, deve compilare la tabella sulla “qualità e quantità materie prime utilizzate” prevista nell’allegato 2 – parte II con i dati relativi all’anno precedente e con le modalità ivi descritte, conservandola presso l’impianto a disposizione degli organi di controllo.

3 - Prescrizioni relative all'installazione ed all'esercizio dell'impianto

3.1 - Sistemi di captazione e abbattimento previsti

Le fasi lavorative elencate al paragrafo 1.1 devono essere presidiate da idoneo sistema di aspirazione localizzato (preferibilmente tunnel, pareti aspiranti o cabine di verniciatura,...), e le emissioni devono essere captate e convogliate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

Gli effluenti provenienti dalle operazioni di carteggiatura devono essere captati, trattati in impianti di filtrazione a secco e, preferibilmente, convogliati separatamente da quelli provenienti dalle fasi lavorative indicate con i n. 2, 3, 4, 5 e 6 al paragrafo 1.1.

Gli effluenti provenienti dalle fasi lavorative indicate con i n. 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere trattati con:

- abbattimento del materiale particellare (particolato residuo) tramite sistemi di depolverazione a secco o ad umido;
- successivo stadio di adsorbimento delle sostanze organiche volatili con filtro a carboni attivi.

In alternativa ai sistemi ad adsorbimento con filtro a carboni attivi possono essere utilizzati assorbitori a umido (scrubber venturi o a torre) o impianti di termodistruzione catalitica e non catalitica, in particolare per il trattamento delle eventuali correnti di rigenerazione dei carboni attivi.

Lo stadio di adsorbimento a carboni attivi o gli altri eventuali sistemi alternativi possono essere omessi nei seguenti casi:

- realizzazione di cicli di verniciatura in cui si utilizzano prodotti vernicianti liquidi all'acqua (si considerano a "base acqua" tutti i prodotti idrosolubili contenenti nell'applicazione solvente organico in misura inferiore al 30 % in peso) oppure
- utilizzo di prodotti la cui la percentuale media in peso di COV sia inferiore al 50% (il calcolo dovrà essere eseguito su base annua sui prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi di pulizia e di lavaggio) oppure
- se viene dimostrato, con il controllo analitico iniziale, il rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera al cammino indicati nel paragrafo 3.2.

Il carbone attivo, se utilizzato, deve essere sostituito con cadenza relazionata al tipo di carbone e al tipo di solventi organici presenti nei prodotti vernicianti utilizzati.

La miscelazione dei prodotti vernicianti deve essere eseguita all'interno di un locale o cabina dotato di impianto di aspirazione (nella fattispecie può essere utilizzata la stessa cabina di verniciatura).

Le cabine di verniciatura e le pareti aspiranti degli impianti nuovi devono essere predisposte per l'eventuale utilizzo dei filtri a carboni attivi.

3.2 - Limiti di emissione

L'esercizio, la manutenzione dell'impianto e la sostituzione dei filtri devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati:

PROVENIENZA	INQUINANTE	VALORE LIMITE (mg/Nm ³)
Fase di carteggiatura	Polveri totali	10
Fase di verniciatura	Polveri totali	3
Fase di verniciatura	Composti organici in Allegato 1, Parte 2, Tabella D del D.Lgs. 152/2006: Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V	5 mg/Nm ³ 20 mg/Nm ³ 150 mg/Nm ³ 300 mg/Nm ³ 600 mg/Nm ³
Fase di essiccazione	Carbonio Organico Totale (C.O.T.)	50

Nel caso si utilizzi la "verniciatura piana" devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

- per i C.O.V. 40 g/m² (il valore di emissione è espresso in grammi di solvente per metro quadrato di superficie verniciata)
- per le polveri 10 mg/Nm³.

3.3 – Manutenzione degli impianti e dei sistemi di abbattimento delle emissioni

Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.

La società deve dimostrare, qualora richiesto dagli organi di controllo, l'avvenuta manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di trattamento delle emissioni attraverso la compilazione di un registro delle manutenzioni (uno schema indicativo del registro può essere reperito all'appendice 2 – allegato VI – parte V

del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) o fornendo altra documentazione, da tenere a disposizione presso l'impianto, attestante gli avvenuti interventi di manutenzione.

4 - Prescrizioni relative ai condotti di scarico e modalità di effettuazione dei controlli

4.1 – Punti di prelievo e caratteristiche dei condotti

Il posizionamento delle prese di campionamento deve essere realizzato in conformità a quanto previsto dalle norme UNI 10169 del maggio 2001 e UNI EN 13284-1 del gennaio 2003 oppure ad altre norme tecniche equivalenti.

I punti di campionamento e le postazioni devono essere resi accessibili in modo agevole e sicuro:

- per impianti esistenti(*) è consentito l'utilizzo di una dotazione fissa o mobile da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle predette norme UNI;
- per gli impianti nuovi(**) è consentito l'accesso ai punti di campionamento unicamente mediante una dotazione fissa prevista dalle predette norme UNI.

(*) per impianto esistente si intende un impianto già autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. n. 203/88 o del D.Lgs. 152/06

(**) per impianto nuovo si intende un impianto che non ricade nella definizione di impianto esistente

Le postazioni di lavoro devono possedere idonee caratteristiche al fine di consentire l'effettuazione delle misure di controllo in modo agevole e sicuro.

Il condotto di emissione deve essere preferibilmente verticale; esso deve raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto, con sbocco rivolto entro il perimetro della proprietà.

4.2 - Modalità di effettuazione dei controlli

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 13649:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente
Norma UNI EN 13526:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma

I metodi di analisi prescritti per gli impianti nuovi restano validi fino all'emanazione del decreto che aggiornerà l'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.

La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione deve essere eseguita secondo i criteri riportati in allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi quando le concentrazioni, calcolate come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferiti ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni più gravose, rispettano i limiti imposti nel presente provvedimento.

4.3 - Periodicità dei controlli

La società deve effettuare il rilevamento delle emissioni in atmosfera per la determinazione di tutti i parametri previsti dal punto 3.2 con le seguenti modalità:

- nel caso di installazione di un nuovo impianto, trasferimento o modifica sostanziale successivamente alla messa a regime e comunque entro il tempo massimo di 45 giorni dalla messa a regime, dovrà effettuare le misure analitiche delle emissioni almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e inviare copia dei certificati analitici alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento di Pordenone dell'ARPA FVG;
- in caso di impianti esistenti (già autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 o del D.Lgs. 152/06) entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale, dovrà effettuare le misure analitiche delle emissioni (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e inviare copia dei certificati analitici alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento di Pordenone dell'ARPA FVG (possono essere utilizzate le analisi di autocontrollo già eventualmente effettuate nel corso dell'anno di presentazione della domanda purché l'impianto non abbia subito modifiche sostanziali a seguito di un eventuale adeguamento).

Successivamente al rilevamento delle emissioni di cui sopra, le aziende:

con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 5 tonnellate/anno	<u>non dovranno eseguire controlli analitici periodici</u>
con consumo massimo teorico di solvente non inferiore a 5 tonnellate/anno e non superiore a 15 tonnellate/anno	<u>non dovranno eseguire controlli analitici periodici nei seguenti casi:</u> <ul style="list-style-type: none">- realizzazione di cicli di verniciatura in cui si utilizzano prodotti vernicianti liquidi all'acqua (si considerano a "base acqua" tutti i prodotti idrosolubili contenenti nell'applicazione solvente organico in misura inferiore al 30 % in peso) <u>oppure</u>- utilizzo di prodotti la cui la percentuale media in peso di COV sia inferiore al 50% (il calcolo dovrà essere eseguito su base annua sui prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi di pulizia e di lavaggio) <u>oppure</u>- sia presente un sistema di abbattimento dei composti organici volatili tra quelli indicati al paragrafo 3.1 (carboni attivi, scrubber, combustori...). <p>In tutti gli altri casi deve essere effettuato un controllo analitico periodico delle emissioni almeno <u>ogni cinque anni</u> dalla data di effettuazione dei controlli di messa a regime.</p>

I risultati degli eventuali campionamenti analitici dovranno essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.

Tutte le eventuali rilevazioni analitiche di cui sopra dovranno essere effettuate nelle condizioni più gravose di utilizzo dell'impianto.

ALLEGATO 2 –PARTE I

DATI TECNICI DA FORNIRE PER L'ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE GENERALE RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI "VERNICIATURA, LACCATURA, DORATURA DI MOBILI ED ALTRI OGGETTI IN LEGNO CON CONSUMO MASSIMO TEORICO DI SOLVENTE NON SUPERIORE A 15 TONNELLATE/ANNO"

Breve descrizione del complessivo ciclo produttivo all'interno del quale gli impianti per cui si richiede l'adesione all'autorizzazione generale sono inseriti:

Breve descrizione delle attività e degli impianti per cui viene richiesta l'adesione all'autorizzazione generale (fasi di lavorazione: verniciatura/essiccazione/carteggiatura, tipologia impianto) indicando le sigle del punto di emissione:

Si compilino le seguenti tabelle.

Tab. 1: Descrizione delle caratteristiche dei camini

Punto emissione n.	Attività collegate al punto di emissione (Verniciatura, essiccazione, carteggiatura.)	Portata del camino (Nm ³ /h a 0°C e 0,101 Mpa)	Temperatura di emissione (° C)	Durata emissione (h/giorno)	Altezza dal suolo (m)	Diametro o lati sezione del condotto di emissione (m o m x m)	Direzione di uscita del condotto

Tab. 2: Descrizione delle caratteristiche dei sistemi di abbattimento

Scheda tecnica sistema di abbattimento a secco per polveri	
IMPIANTO o ATTIVITA':	
PUNTO DI EMISSIONE n.:	
<i>Sistema di abbattimento</i>	
PARAMETRI	<i>DATI PROGETTUALI</i>
Metodo di pulizia	
Efficienza captazione %	

Le caselle devono essere tutte compilate per ogni singola voce in tabella e per ogni impianto di abbattimento al servizio dei punti di emissione.

Scheda tecnica sistema di abbattimento a umido per polveri	
IMPIANTO o ATTIVITA':	
PUNTO DI EMISSIONE n.:	
<i>Sistema di abbattimento</i>	
PARAMETRI	<i>DATI PROGETTUALI</i>

Portata massima (Nm ³ /h)	
Portata di liquido (m ³ /s)	
Pressione del liquido (M Pa)	
Velocità attraversamento effluente gassoso (m/s)	

Le caselle devono essere tutte compilate per ogni singola voce in tabella e per ogni impianto di abbattimento al servizio dei punti di emissione.

Schema tecnica sistema di abbattimento per composti organici	
IMPIANTO o ATTIVITA':	
PUNTO DI EMISSIONE n.:	
<i>Sistema di abbattimento</i>	
<i>PARAMETRI</i>	<i>DATI PROGETTUALI</i>
Portata massima (Nm ³ /h)	
Velocità attraversamento effluente gassoso (m/s)	
Peso carbone attivo (kg)	
Superficie specifica (m ² /g)	
Frequenza di sostituzione dei carboni	
Efficienza captazione (%)	

Le caselle devono essere tutte compilate per ogni singola voce in tabella e per ogni impianto di abbattimento al servizio dei punti di emissione.

DICHIARO

di rientrare in una delle seguenti condizioni tali per cui **l'attività è esentata del controllo analitico periodico** delle emissioni:

- attività con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 5 tonnellate/anno;
- attività con consumo massimo teorico di solvente non inferiore a 5 tonnellate/anno e non superiore a 15 tonnellate/anno e rispetto di una delle seguenti condizioni:
 - realizzazione di cicli di verniciatura in cui si utilizzano prodotti vernicianti liquidi all'acqua;
 - utilizzo di prodotti la cui la percentuale media in peso di COV sia inferiore al 50%
 - presenza di un sistema di abbattimento dei composti organici volatili (carboni attivi, scrubber, combustori...);
- oppure
- di **non rientrare in una delle precedenti condizioni e pertanto di dover effettuare i controlli analitici periodici** delle emissioni almeno ogni 5 anni.

ALLEGATO

alla presente la seguente documentazione tecnica/amministrativa:

- planimetria generale dello stabilimento in scala 1:100 o 1:200 in cui indicare le aree occupate da ciascun impianto, dalle singole linee produttive schematizzate in macchinari presenti e/o elementi caratterizzanti ogni fase lavorativa, gli impianti tecnologici e di abbattimento con i relativi collegamenti alle fasi lavorative e l'indicazione dei punti di emissione numerati progressivamente;
- carta tecnica Regionale o cartografia equivalente - in scala 1:5000 o 1:10000 – con individuazione dell'attività;

- stralcio del P.R.G. Comunale con localizzazione della ditta sul territorio e con indicazione della destinazione urbanistica della zona;
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio (Modulo 1);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione "antimafia" (Modulo 2).

(luogo e data)

In Fede

Il Titolare, il Legale Rappresentante od il Gestore
(timbro della ditta e firma)

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs.30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personale), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall'art.7 del Codice medesimo.

ALLEGATO 2 – PARTE II

QUALITÀ E QUANTITÀ MATERIE PRIME UTILIZZATE.

Entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere compilata la successiva tabella 3 con i dati relativi all'anno precedente e deve essere conservata presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo.

Nella prima compilazione della presente parte II dell'allegato 2, relativamente agli impianti nuovi o alle modifiche sostanziali, deve essere riportato il quantitativo di materie prime utilizzate per il periodo compreso tra la data di messa in esercizio e la fine dell'anno solare.


Il consumo annuo delle materie prime deve essere registrato secondo il modello della **Tabella 3**.

Tipologia prodotto	Quantità annua utilizzata (t/a)	Solvente contenuto (t/a)	Materia solida contenuta (t/a)

TOTALI:

Consumo annuo di solvente (totale solvente contenuto)

Massa totale annua di materia solida (totale residuo secco)



Note:

-la quantità di solvente utilizzata va calcolata al netto di eventuali recuperi;

-il consumo annuo di solvente va calcolato in base al funzionamento normale di esercizio dell'impianto e alla potenzialità di prodotto prevista a livello di progetto;

-esempio di prodotti utilizzati:

- vernici (a solvente, ad acqua, poliuretaniche, poliesteri, ecc..)
- tinte
- diluenti
- catalizzatori
- colle
- prodotti utilizzati per la pulizia ecc....



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Servizio Tutela dell'Aria dall'Inquinamento

Proposta nr. 9 del 02/02/2010 -
Determinazione nr. 275 del 02/02/2010

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 - Determina di rettifica dell'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera emanata dalla Provincia di Pordenone con determina dirigenziale n. 2031 del 21.10.2008 per l'attività di "verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO che:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88 in attuazione della legge 15 dicembre 2004 n. 308, così come modificato dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243 e dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31) reca, nella parte V, “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
- la Provincia di Pordenone ha emanato, tra le altre, l'autorizzazione di carattere generale relativa all' attività di verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno (determina dirigenziale n. 2031 del 21.10.08);
- fanno parte integrante dell'autorizzazione di carattere generale l'allegato 1 “Requisiti tecnici e prescrizioni per l'adesione all'autorizzazione generale” e l'allegato 2 “Dati tecnici”;

VISTO che l'allegato 1 “Requisiti tecnici e prescrizioni per l'adesione all'autorizzazione generale” alla determina dirigenziale n. 2031 del 21.10.2008 riporta al sottoparagrafo 4.1 “Punti di prelievo e caratteristiche dei condotti” le prescrizioni relative ai condotti di scarico differenziandole per impianti nuovi e per impianti esistenti;

DATO atto che:

- l'art. 281 c. 1 del D.Lgs. 152/06 prevede che gli impianti autorizzati ai sensi del D.P.R. 203/1988, anche in via provvisoria e in forma tacita, devono presentare domanda di aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera secondo i termini ivi indicati;
- con deliberazione dirigenziale n. 8 del 18.01.2010, la Giunta Provinciale ha approvato il calendario con cui vengono definiti i criteri temporali per la presentazione delle domande di aggiornamento delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli impianti anteriori al 1988 autorizzati dalla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88, ivi compresi quelli autorizzati in forma tacita (non espressamente autorizzati);

- una Ditta/Società, in occasione dell'aggiornamento delle autorizzazioni alle emissioni di cui sopra, al fine di adeguare gli impianti/attività alle normative attualmente vigenti, può aderire ad una o più autorizzazioni di carattere generale qualora ne possieda i requisiti;

RITENUTO pertanto necessario modificare il sottoparagrafo 4.1 “Punti di prelievo e caratteristiche dei condotti” dell’allegato 1 “Requisiti tecnici e prescrizioni per l’adesione all’autorizzazione generale” alla determina dirigenziale n. 2031 del 21.10.2008, generalizzandone il contenuto ed eliminando la suddivisione delle prescrizioni ivi prevista tra impianti nuovi ed impianti esistenti;

VALUTATO dunque opportuno sostituire l’intero contenuto del sottoparagrafo 4.1 “Punti di prelievo e caratteristiche dei condotti” dell’allegato 1 della Determina Dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 2031 del 21.10.2008 con la seguente prescrizione:

“Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:

- *il posizionamento delle prese di campionamento;*
- *l’accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.*

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- *i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;*
- *nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti”;*

RITENUTO inoltre opportuno, a mero titolo chiarificativo, precisare che l’adesione ad un’autorizzazione di carattere generale non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell’intervento e dell’attività prevista e che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, art. 107, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell’Ente, nonché l’Ordinanza Presidenziale n. 15 del 25.06.2009, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Tutela Ambientale;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato

DETERMINA

1. Di sostituire, per le motivazioni illustrate in premessa, l’intero contenuto del sottoparagrafo 4.1 “Punti di prelievo e caratteristiche dei condotti” dell’allegato 1 della Determina Dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 2031 del 21.10.2008 come segue:

“Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:

- *il posizionamento delle prese di campionamento;*
- *l’accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.*

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- *i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;*
 - *nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.”*
2. Di precisare che rimangono ferme ed immutate tutte le altre prescrizioni e condizioni di cui alla Determina Dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 2031 del 21.10.2008 e ai relativi allegati tecnici.
 3. Di precisare, inoltre, che l'adesione ad un'autorizzazione di carattere generale non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista e che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
 4. Di stabilire che copia del presente provvedimento sarà trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA, al Dipartimento di prevenzione dell'A.S.S. n. 6, alle Associazioni degli imprenditori operanti sul territorio provinciale ed alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Pordenone, lì 02/02/2010

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni